



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE AMBIENTE

**N. 1 - REG. GEN. N. 1
DEL 07-01-2021**

OGGETTO:	domeniche ecologiche - Tutela della qualità dell'aria provvedimenti necessari urgenti per contrastare l'innalzamento del livello di PM10 nell'aria.
-----------------	---

IL SINDACO
Daniela Ballico

Premesso

- che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che la succitata Direttiva stabilisce, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, l'importanza di combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello, locale, nazionale e comunitario;
- che il D.lgs. n. 155/2010, all'art. 1 comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso;
- che la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul S.O. n. 60 al BURL n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
- che con il sopra citato Piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

- che il Piano definisce, tra l'altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani, per la fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di inquinamento;
- che con Deliberazione di GR 15 settembre 2016 n. 536 è stato aggiornato l'allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3 commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010;
- che sulla base dell'aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione 15 settembre 2016, n. 536, il Comune di Ciampino è ricompreso in classe complessiva 1, ovvero nella zona nella quale uno o più indicatori di legge di ciascun inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei cinque anni precedenti;
- che a seguito della nuova classificazione i comuni che ricadono nella classe 1 (ex zona A) dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall'art. 23 "ulteriori provvedimenti da adottarsi nel comune di Frosinone" ed all'art. 24 "ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci", del Piano di risanamento della qualità dell'aria, nonché quanto previsto dagli art. 5, 25, e 28 e quanto già di competenza come indicato agli art. 9 e 16 del piano medesimo;

Preso atto

- che con atto di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2014 si è deliberato il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella zona "fascia verde" (definita all'allegato 1), nel periodo invernale novembre-marzo, nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30, per almeno quattro domeniche;
- che con medesimo atto si è provveduto ad approvare l'allegato 1 (Fascia verde) individuando l'area interessata dalla suddetta interdizione al traffico veicolare e si è deliberato di definire con successivo provvedimento il calendario delle domeniche e le eventuali categorie esentate/derogate;

Ritenuto

- che a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente "Codice della strada" (approvato con D.lgs. 285/1992, modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120 e s. m. i.) per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale.
- che "i veicoli a benzina o diesel di tecnologia più avanzata" ESENTATI dal divieto di circolazione nelle quattro domeniche ecologiche saranno i veicoli a benzina euro 4, euro 5, 5A, 5B, euro 6, 6A, 6B, 6C e 6D TEMP, i veicoli diesel EURO 5, 5A, 5B, euro 6, 6A, 6B, 6C, 6D TEMP., i motoveicoli a 4 tempi euro 3 e superiori ed i ciclomotori a 4 tempi euro 2 e superiori;

viste

- le normative dell'Unione europea che hanno obbligato le case costruttrici dal primo gennaio 2006 a produrre veicoli rispettosi della normativa euro 4, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE, 2006/96/CE-B;
- la direttiva dell'Unione Europea 715/2007 e ss. mm. ii, inerente le categorie euro 5, 5A, 5B;
- i regolamenti dell'Unione Europea n.2016/427/UE, n. 2016/646/UE e n. 2017/1347/UE contenenti le ultime disposizioni riguardo le classificazioni dei veicoli di nuova generazione euro 6, 6A, 6B, 6C, 6D TEMP;

vista

La Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 30/12/2020 con la quale, vengono individuate le quattro domeniche ecologiche di divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e precisamente :

- 10 gennaio 2021
- 24 gennaio 2021
- 14 febbraio 2021
- 14 marzo 2021

vista

la Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2016 e, riportante l'elenco dei veicoli non soggetti alla limitazione alla circolazione stradale - allegato (Sub. A), e precisamente:

- I veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano o a GPL, i veicoli a benzina o diesel di tecnologia più avanzata, veicoli adibiti a servizio di Polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari;
- I veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del D. P. R. n. 495/92;
- Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente, ed il trasporto collettivo convenzionato per studenti;
- I veicoli con targa C.D, S.C.V. e C.V.;
- I veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati a servizio delle imprese e dell'utenza civile;
- I veicoli utilizzati dai medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- I veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa; per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax al Comando di Polizia Locale. Possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del servizio;
- Gli autoveicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 90 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organismi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto, chiesa e cimitero interessati;
- I veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- Gli autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili e di giornali;
- I veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri e condotti fognari;
- I veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- I veicoli del servizio postale;

- I veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- I veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di competenza;
- Gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa documentazione medica;
- Gli autoveicoli o motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- I veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate dalla Città di Ciampino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegno rilasciato dall'organizzazione;
- Gli autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;

Vista

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 26 febbraio 2016 nella quale viene approvata la nuova perimetrazione della fascia verde (Allegato 1) circoscritta dalle seguenti strade come da planimetria allegata:

- Sottopasso ferroviario Roma- Ciampino (via Donizetti esclusa);
- Confine aeroportuale fino a via Isonzo e viale di Marino incluse entrambe;
- Via dei Laghi (esclusa);
- Via Napoli (esclusa);
- Via Bruxelles (esclusa);
- Via Genova (inclusa tratto da via Parigi);
- Via Parigi (esclusa);
- Via Milano (esclusa);
- Via Milano lato ferrovia (esclusa);
- Ferrovia Roma- Albano;
- Ferrovia Ciampino – Roma fino al sottopasso di via Donizetti (esclusa);

Considerato

- che il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Codice della strada";

- che occorre tutelare prioritariamente la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni).

Dato atto

che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la Prevenzione della corruzione 2020 – 2022, approvato con Del. Di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Visti

- l'art. 32 della L. 23.12.1978 n. 833;
- l'art. 14 della L. 08.07.1986 n. 349;
- il D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 195 del 19.08.2005;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., in particolare la parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"- Titolo I " prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- il D. Lgs. n. 155 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10.12.2009;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 01.08.2003, n. 217 del 18.05.2012 e n. 536 del 15.09.2006;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2014, n. 17 del 09.02.2016, n. 26 del 26.02.2016;

Vista

La direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada", che disciplina l'emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione;

Visti

L'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visti

- Il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- Il Regolamento comunale di Igiene e Sanità;
- Il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

ORDINA

In esecuzione alle deliberazioni di GC succitate n. 171 del 30/12/2020 , n. 17 del 09.02.2016 e n. 26 del 26 febbraio 2016 :

il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nelle seguenti 4 "domeniche ecologiche":

- **10 gennaio 2021**
- **24 gennaio 2021**
- **14 febbraio 2021**
- **14 marzo 2021**

- all'interno della cosiddetta "fascia verde" (Allegato 1) circoscritta dalle seguenti strade come da planimetria allegata:
- Sottopasso ferroviario Roma- Ciampino (via Donizetti esclusa);
- Confine aeroportuale fino a via Isonzo e viale di Marino incluse entrambe;
- Via dei Laghi (esclusa);
- Via Napoli (esclusa);
- Via Bruxelles (esclusa);
- Via Genova (inclusa tratto da via Parigi);
- Via Parigi (esclusa);
- Via Milano (esclusa);
- Via Milano lato ferrovia (esclusa);
- Ferrovia Roma- Albano;
- Ferrovia Ciampino – Roma fino al sottopasso di via Donizetti (esclusa);

di prevedere che, dai suddetti divieti di circolazione veicolare, siano esentate le seguenti categorie di veicoli - allegato (Sub. A), e precisamente:

- I veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano o a GPL, i veicoli a benzina o diesel di tecnologia più avanzata, veicoli adibiti a servizio di Polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari;
- I veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del D. P. R. n. 495/92;
- Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente, ed il trasporto collettivo convenzionato per studenti;
- I veicoli con targa C.D, S.C.V. e C.V.;
- I veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati a servizio delle imprese e dell'utenza civile;
- I veicoli utilizzati dai medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- I veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa; per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax al Comando di Polizia Locale. Possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del servizio;
- Gli autoveicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 90 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organismi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto, chiesa e cimitero interessati;
- I veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;

- Gli autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili e di giornali;
 - I veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri e condotti fognari;
 - I veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
 - I veicoli del servizio postale;
 - I veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
 - I veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di competenza;
 - Gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa documentazione medica;
 - Gli autoveicoli o motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
 - I veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate dalla Città di Ciampino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegno rilasciato dall'organizzazione;
 - Gli autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
- **di esentare, inoltre,** dal divieto di circolazione nella fascia verde, nelle suddette quattro "domeniche ecologiche", le seguenti categorie di veicoli dotati di motore endotermico:
- i veicoli a benzina euro 4, euro 5, 5A, 5B, euro 6, 6A, 6B, 6C e 6D TEMP, i veicoli diesel euro 5, 5A, 5B, euro 6, 6A, 6B, 6C, 6D TEMP., i motoveicoli a 4 tempi euro 3 e superiori ed i ciclomotori a 4 tempi euro 2 e superiori;
- di portare a conoscenza** della cittadinanza, attesa la natura contingibile e urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi pubblicati sul sito internet del Comune e a mezzo di manifesti;
- di demandare** al Comando di Polizia Locale di Ciampino e a tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

RENDE NOTO

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con le sanzioni amministrativa prevista dall'art.7 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 - Codice della Strada.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Prefetto, in alternativa , al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del DLgs. 104/2010, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

LA PRESENTE ORDINANZA È INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE

Al Comando Polizia Locale di Ciampino - Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino Viale Kennedy, 50 - Ciampino (Rm)	Per attività di verifica della presente ordinanza

TRM30269@pec.carabinieri.it	
Al Commissariato di P.S. Piazza don Sturzo, 23 - Marino (Rm) comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Segreteria del Sindaco Sede	Per la registrazione e per la divulgazione ed informazione alla cittadinanza
All'Ufficio U.R.P. Sede	Per informazione pubblica
All'Ufficio Comunicazione Sede	Per informazione pubblica
Al Segretario Generale Sede	Per conoscenza
All'Ufficio Viabilità - Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo – PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it	Per conoscenza
Alla Regione Lazio - Dipartimento Qualità Ambientale – PEC: val.amb@regione.lazio.legalmail.it	Per conoscenza
Alla Provincia di Roma – Dipartimento IV – Servizio Tutela Amb.	Per conoscenza
Alla A.S.L. Rm Distretto H3 – Via M. Calò n. 5 - Ciampino (RM) PEC: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it	Per conoscenza

Ciampino, 07-01-2021

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ROBERTO DEL DUCA

IL SINDACO
F.to Daniela Ballico

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 7.01.2021

Copia atto uso amministrativo